

Circolare 10/2010

Sava lì 17.12.2010

A tutti i Clienti dello Studio
Loro sedi

OGGETTO: Dal 1° gennaio 2011 le nuove regole sulla compensazione dei debiti per tributi erariali iscritti a ruolo e non pagati

A partire **dal 1° Gennaio 2011** entrano in vigore le nuove limitazioni per le compensazioni in presenza di imposte iscritte a ruolo. La Manovra Correttiva 2010, infatti, ha introdotto il **divieto di compensazione**, nel modello F24, dei **crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza** dell'importo **dei debiti iscritti a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori, di **ammontare superiore a € 1.500**, per i quali sia **scaduto il termine di pagamento**.

In caso di inosservanza del divieto, sarà applicata una **sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato**, calcolata sull'intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggio. La sanzione non potrà essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa e non potrà essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Nella seguente tabella sono esaminate le principali novità nel dettaglio:

COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI NON PAGATI	
NOVITÀ DELLA MANOVRA CORRETTIVA 2010	L'art. 31 del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2011 è vietato l'utilizzo in compensazione dei crediti "erariali" fino a concorrenza dell'importo dei debiti :

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori; ◆ di ammontare superiore a € 1.500; ◆ per i quali è scaduto il termine di pagamento; <p>in modo tale che ai contribuenti che siano debitori morosi verso l'Erario sia inibita la possibilità di utilizzare nel mod. F24 i crediti d'imposta che vantano nei confronti dell'Erario.</p>
<p style="text-align: center;">AMBITO APPLICATIVO DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE</p>	<p>La rubrica del citato art. 31, nonché la Relazione Governativa fanno riferimento ai ruoli a titolo definitivo, ossia a quelli in cui il debito non è più in attesa di un giudizio. Come prescritto dall'art. 14 del DPR n. 602/73 sono iscritte a ruolo a titolo definitivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le imposte e/o ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni ex artt. 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e dell'art 54-bis del DPR n. 633/72; ◆ le imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamenti definitivi; ◆ i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari determinati dall'Ufficio in base alle risultanze catastali; ◆ i relativi interessi e pene pecuniarie. <p>La disposizione è circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e agli relativi "accessori", quali gli interessi, le sanzioni e gli aggi della riscossione</p> <p>Sono, pertanto, escluse dall'ambito applicativo del divieto le altre imposte, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i tributi locali (es. ICI); ◆ i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95); ◆ i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; ◆ le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).
<p style="text-align: center;">LIMITE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE</p>	<p>Il divieto in esame è applicabile qualora l'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a € 1.500. Di conseguenza, non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a tale limite.</p> <p>Tuttavia, tale limite deve ritenersi costituito dall'ammontare complessivo</p>

	<p>degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia (ad esempio, il divieto opera in presenza di una cartella di pagamento scaduta per € 1.100 a titolo di IRPEF e di un'altra per € 800 a titolo di IVA).</p>
<p>SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE E RUOLO</p>	<p>Ai fini dell'applicazione del divieto di compensazione deve essere scaduto il termine di pagamento della cartella, ovvero deve essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.</p> <p>Qualora sia intervenuta, invece, l'ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sospensione della riscossione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ concessa, su istanza del contribuente, dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate o dalla Direzione provinciale che ha formato il ruolo ex art. 39, DPR n. 602/73; ✓ operata dalla Commissione tributaria in seguito alla proposizione del ricorso; ✓ operata ai sensi dell'art. 19-bis del DPR n. 602/73, se si verificano situazioni eccezionali tali da alterare lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti; in tal caso la riscossione può essere sospesa, per non più di 12 mesi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze; ◆ concessione di regolare il pagamento delle rate, a seguito di dilazione delle somme iscritte a ruolo ex art. 19, DPR n. 602/73; <p>non potrà configurarsi un inadempimento del contribuente per i debiti iscritti a ruolo.</p>
<p>COMPENSAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO CON CREDITI RICHIESTI A RIMBORSO</p>	<p>L'ultimo periodo del co. 1 dell'art. 31 della Manovra Correttiva 2010 dispone che ai ruoli di ammontare non superiore a € 1.500 non sono più applicabili le disposizioni di cui all'art. 28-ter del DPR n. 602/73, riguardanti il pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione "volontaria" con i crediti richiesti a rimborso.</p>
<p>REGIME SANZIONATORIO</p>	<p>In caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. Il citato art. 31 prevede che la sanzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non può essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato; ◆ non è applicabile fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda

	contestazione giudiziale o amministrativa.
DECORRENZA	Le norma che pone limiti alla compensazione è applicabile a decorrere dall'1° gennaio 2011 . Si ritiene che lo stesso riguardi i modelli F24 presentati a decorrere da tale data, indipendentemente: <ul style="list-style-type: none">◆ dall'anno di maturazione dei crediti;◆ dall'anno di riferimento delle imposte iscritte a ruolo;◆ dall'anno di formazione del ruolo;◆ dall'anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.

Rimaniamo sin da ora a disposizione per ulteriori chiarimenti e nel contempo porgiamo distinti saluti.

Per Studio Format S.a.s.

Dr. Prudeniano Giovanni Antonio

L'elaborazione dei testi, anche se curata e revisionata, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze, e non può essere considerata consulenza specifica